

la Commissione di far sue, perchè io non posso presentarle mancandomi la firma di dieci deputati, proporrei che all'articolo 7, dove è parola della composizione della Giunta di arbitri, si dica che i due arbitri sono eletti per un biennio, o poi si aggiunga che tanto al presidente quanto ai due arbitri è dato un supplente nei modi e con le forme del comma precedente, ed infine che il presidente, i due arbitri e i supplenti possono essere rieletti.

Son queste le osservazioni che faccio sull'articolo 7 della legge, che riguarda la composizione della Giunta di arbitri, e dopo ciò non ho nulla da aggiungere, augurandomi che anche questo disegno di legge diventi legge dello Stato, riconfermando così i salutarî principii, che noi abbiamo potuto introdurre per l'abolizione delle servitù di pascolo.

Presidente. L'onorevole Luciani ha facoltà di parlare.

Luciani, relatore. Debbo dichiarare a nome mio e della Commissione che, se il ministro non fa difficoltà, accetto di buon grado le aggiunte che all'articolo 7 propone l'onorevole Zucconi, inquantochè esse lo completano.

Devo dare poi uno schiarimento all'onorevole Zucconi (sebbene egli non faccia su questo punto alcuna proposta) circa al disagio in cui egli crede che si troveranno i proprietari, che cedono i loro terreni agli utenti, e debbono riscuotere poi dagli altri proprietari affrancati i relativi canoni.

Debbo dare prima di tutto uno schiarimento di fatto per le informazioni che ha la vostra Commissione ed è questo: come l'onorevole Zucconi ha ben compreso, il disegno di legge si basa in gran parte sull'articolo 9 della legge 1888.

Sta in fatti che il concetto della Commissione, che è quello di devolvere agli utenti un terreno unito vicino all'abitato si esplicherà colla devoluzione di questi terreni per parte di un solo proprietario.

Egli dice: questo proprietario avrà un gran disagio nell'andare a battere alla porta dei vicini; quindi disagio per disagio (se ho ben compreso il suo concetto) potrebbe addossarselo la comunità.

Veramente piuttosto che alla comunità, la quale ha già molto da fare nel regolare quest'esercizio, questo disagio è bene darlo a quei due proprietari o a quel proprietario, il quale in fondo avrà 7 o 8 debitori là nel posto, che gli pagheranno il rispettivo canone.

Per conseguenza io credo che, dopo questo schia-

rimento, l'onorevole Zucconi si adatterà al disegno di legge qual'è stato proposto.

D'altra parte egli non ha fatto alcuna proposta.

Infine poichè questa legge mira a distruggere certe proprietà promiscue, è pure necessario che qualche disagio gli affrancati subiscano; è impossibile che si possa arrivare in fondo a questa grave materia dei diritti promiscui, senza che si stabiliscano canoni, che saranno esatti con più o meno pena.

Comunque sia il concetto della ripartizione di questi corrispettivi, di questi canoni, ammetterà il nostro collega che sia stato opportunissimo, perchè ad una popolazione povera non potevamo attribuire delle particelle sparse qua e là dei piccoli campi, od un prezzo in contanti, che presto sarebbe stato sciupato.

Il concetto che abbiamo applicato è quello dell'articolo 9 della legge del 1888; articolo 9, sul quale fu fatta così lunga e dotta discussione: cioè, che, quando si tratta di sciogliere un diritto di legnatico, bisogna attribuire agli utenti fondi dove si possa far legna e non canoni. Che se questi canoni saranno esatti con qualche sforzo di più o di meno, non sarà poi un gran male.

Consequentemente, io insisto nella proposta che fa la Commissione.

Presidente. Onorevole ministro...

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio.

Le osservazioni fatte dall'onorevole Zucconi riguardano, più che la discussione generale della legge, gli articoli 3 e 7. Riconosco che le sue osservazioni sono gravissime.

Trovai la legge in istato di relazione; e consentii che venisse innanzi alla Camera, così come era proposta. Se è opera civile svincolare i possessi dalle vecchie servitù che li inceppano, d'altra parte codesto svincolo deve farsi in guisa che siano rispettati tanto i diritti degli utenti quanto quelli dei proprietari.

L'articolo 3, di fatto, va oltre questi limiti e contrasta in certo modo alle norme che devono presiedere al proscioglimento dei possessi promiscui. Quel che si fa è una vera espropriazione, perocchè voi non accordate agli utenti una parte dello stabile, che equivalga al valore della servitù; ma in certi casi le ragioni degli utenti si concentrano sopra tutta o parte di una o più tenute, e ciò per facilitarne l'uso agli utenti, ed evitare reciproci incomodi e nuove servitù di passo.

Ora, che questo possa essere comodo agli utenti, nessuno può dubitare; ma parmi che si ecceda